

STATUTO

TIBERINA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUASPARTA TR VIA TIBERINA
150

Numero REA: TR - 361273

Codice fiscale: 01704830551

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

" ALLEGATO A ad atto del 28 aprile 2023 rep.13948/7890"		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA		
Articolo. 1 (Denominazione)		
E' costituita, ai sensi della legge n. 381/1991, con sede nel Comune di Acquasparta la Società denominata “ TIBERINA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ”.		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.		
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.		
Articolo. 2 – Durata e adesioni		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.		
TITOLO II		
SCOPO – OGGETTO		
Articolo. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 (specificamente punto "a"), non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'interazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.		

	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana e secondo le modalità da essa stabilite.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Articolo. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento diretto e/o in appalto o convenzione	

	con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività socio - sanitarie	
	e/o educative:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, con	
	particolare riferimento alla gestione e cura di case famiglia, comunità allog-	
	gio e case vacanza;	
	- servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e cure domiciliari da fornirsi	
	sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza, riservate ai di-	
	sabili fisici e/o con lievi insufficienze mentali;	
	- attività di formazione e consulenza nei settori di cui al presente articolo;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	- attività di sostegno socio educativo rivolto a soggetti svantaggiati e/o a ri-	
	schio di emarginazione sociale.	
	La società potrà, a tale scopo, svolgere attività di sensibilizzazione ed anima-	
	zione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consa-	
	pevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di	
	bisogno e attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istitu-	
	zioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norma in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in R.T.I., per lo svolgimento del-	
	le attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le prov-	

	viste disposte dalla Unione Europea, dello Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessa-	
	ri o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inol-	
	tre, emettere nei limiti della normativa vigente strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposi-	
	to Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti di legge.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali soci, in osser-	
	vanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo persone fisiche.	
	Ove vengano superati i limiti di cui all'art. 2519, 2° comma, c.c. (numero di	
	soci cooperatori pari o superiore a venti unità oppure stato attivo patrimonial-	
	le superiore ad un milione di euro od alla cifra stabilita dalle disposizioni	

	normative tempo per tempo vigenti), la società dovrà adeguare il proprio sta-	
	tuto alle norme in materia di società per azioni.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti re-	
	quisiti:	
	- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui opera la cooperati-	
	va, od in ogni caso soggetti che possano apportare professionalità utili al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè elementi tecnici ed amministrati-	
	vi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa;	
	- i soci fruitori;	
	- i soci volontari.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione ricevono una uti-	
	lità economica; essi sono i soci dipendenti, i soci liberi professionisti, coloro	
	che ricevono prestazioni in natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i so-	
	ci lavoratori svantaggiati. I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie	
	capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la coo-	
	perativa stessa.	
	Sono soci fruitori coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei	
	servizi prestati dalla cooperativa ossia coloro che ottengono il soddisfaci-	
	mento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività della cooperati-	
	va. Rientrano tra questi le diverse persone (anziani, portatori di handicap	
	ecc.) utenti dei servizi e dell'attività della cooperativa sociale, nonchè i loro	
	familiari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclu-	

	sivamente per fini di solidarietà nell'organizzazione dei servizi o nella ge-	
	stione della cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991. Tale	
	categoria di soci deve essere iscritta in una apposita sezione del libro dei soci	
	ed il loro numero non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero	
	complessivo dei soci e, in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla for-	
	mazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa.	
	Ai soci volontari non va applicato alcun contratto collettivo di lavoro subor-	
	dinato ed autonomo, fatta eccezione delle norme di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ad essi va corrisposto solo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private. Ogni so-	
	cio è iscritto in una apposita sezione dal libro soci in base alla categoria di	
	appartenenza.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del-	
	l'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa.	
	Articolo. 6 (Soci speciali)	
	L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione professionale.	
	L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali co-	
	loro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	

	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammis-	
	sione, in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento) di quello	
	previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, an-	
	che in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capi-	
	tale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle as-	
	semblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto ammini-	
	stratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del	
	codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11	
	del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	

	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'ar-	
	ticolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio spe-	
	ciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-	
	ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-	
	lità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale se-	
	condo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	Articolo. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Ammi-	
	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con	
	quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati	

	dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui	
	all'articolo 34 del presente statuto;	
	g) la dichiarazione di presa visione e di impegno al rispetto del regolamento	
	interno della cooperativa;	
	h) dichiarazione sostitutiva atto notorio di assenza di condanne.	
	L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle con-	
	dizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompa-	
	tibilità indicate dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla do-	
	manda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale so-	
	ciale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interes-	
	sato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Articolo. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente	
	art. 7;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di ap-	
	provazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le e-	
	sigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	Articolo. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	
	Articolo. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	

	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Articolo. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Articolo. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	

	contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con ina-	
	dempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal-	
	l'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla	
	cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale note-	
	vole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o	
	assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che im-	
	portino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati	
	che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzio-	
	ne del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato moti-	
	vo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fi-	
	ni dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provve-	
	dimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustifi-	
	cato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	

	cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo Amministrativo.	
	Articolo. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da	
	essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successi-	
	vi articoli 22 e 25, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai	
	sensi del successivo articolo 22, può essere corrisposta in più rate, unitamen-	
	te agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Articolo. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richie-	
	dere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione	
	sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, previo accertamento dei requi-	
	siti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere	
	il rimborso della quota versata entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrati-	
	vo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	

	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del va-	
	lore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 1.000,00	
	(mille virgola zero centesimi).	
	Articolo. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sotto-	
	scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Ammini-	
	strativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Articolo. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrati-	
	vo, del diritto di opzione dei soci operatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previ-	

	sto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, come di seguito indicato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero cente-	
	simi);	
	- n. 2 voti per conferimenti fino ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero cen-	
	tesimi);	
	- n. 3 voti per conferimenti fino ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero cen-	
	tesimi);	
	- n. 4 voti per conferimenti fino ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero	
	centesimi);	
	- n. 5 voti per conferimenti superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola	
	zero centesimi);	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti	
	spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	

	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-	
	ma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Articolo.21 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo	
	2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi	
	di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il rela-	
	tivo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'ar-	
	ticolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del	

	presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo. 22 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, stabiliti di volta in volta dall'Assem-	
	blea dei Soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascu-	
	na del valore non inferiore ad euro 100 (cento) e non superiore ai limiti sta-	
	biliti dalla legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente arti-	

	colo 21;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sen-	
	si del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. dalle eventuali riserve divisibili dei soci finanziatori;	
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante	
	la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo. 24 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè es-	
	sere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa auto-	
	rizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata e-	
	sclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al so-	
	cio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il so-	
	cio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscri-	

	vere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.	
	Articolo. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	

	misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento	
	dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione di cui al precedente articolo 21;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera	
	e) e g) dell'art. 23.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche,	
	intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contri-	
	buto al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2514 c.c., ed in partico-	
	lare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e	
	pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale, redatto ai sensi	
	dell'Art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo N. 112 del 2017.	

	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo. 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione	
	degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione as-	
	sembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo. 27 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso spedito ai	
	soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'as-	
	semblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o ma-	

	gnetrico) e può essere spedito e/o consegnato con qualsiasi sistema di comu-	
	nicaione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, e deve contenere l'ordine del giorno, il luo-	
	go, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Ammini-	
	stratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Articolo. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali è ne-	
	cessario il voto favorevole del 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Articolo. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo. 30 (Voto)	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Articolo. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in	
	sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Articolo. 32 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-	
	sto da tre a sette membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto del-	
	la nomina e scelti anche tra non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina ma comunque non superiore a tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della loro carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai	
	soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Con-	

	siglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un	
	terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e re-	
	visore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i con-	
	siglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è neces-	
	saria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le delibe-	
	razioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso	
	di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	
	dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle deci-	
	sioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai pote-	
	ri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli am-	

	ministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	
	possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunera-	
	zione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione	
	o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sul-	
	la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del re-	
	quisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intrapren-	
	dere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori	
	devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vi-	
	ce Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	

	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a	
	far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di am-	
	ministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindaca-	
	le, se nominato.	
	Articolo. 33 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., o per scelta dei soci, la cooperativa procede alla nomina del Collegio	
	Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'as-	
	semblea.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel regi-	
	stro istituito presso il competente Ministero.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	
	2399 c.c..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei	
	soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i sup-	
	plenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Ammi-	
	nistrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statu-	
	to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-	
	tato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società control-	
	late, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate	
	in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento genera-	
	le dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sin-	
	daci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di	
	propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	

	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..	
	L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto	
	nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenu-	
	ti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del pro-	
	prio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adu-	
	nanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nomina-	
	to.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo. 34 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la coo-	
	perativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presiden-	

	te del Tribunale ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomi-	
	na entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro con-	
	fronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio	
	2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo. 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-	
	mente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	

32 di 32